



COMUNE DI ALTO RENO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

Adunanza ordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

Addì **TRENTA MAGGIO DUEMILAVENTIDUE**, dalle ore **17:30** a seguire, presso la sala consiliare del Comune di Alto Reno Terme sita in Porretta Terme Piazza Libert  13, previa l'osservanza di tutte le formalit  prescritte dal TUEL 267/2000, si   riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale di Alto Reno Terme con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti.

La seduta si   svolta in videoconferenza secondo la regolamentazione impartita con atto del Sindaco prot. n. 3163/2020 del 19/03/2020.

	Componenti	Funzioni	Presenti/Assenti
1)	NANNI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
2)	DELLA TORRE ENRICO	Consigliere	Presente
3)	PALMIERI GIOVANNI	Consigliere	Presente
4)	MAGNANI MATTEO	Consigliere	Presente
5)	MACARIO LUISA	Consigliere	Presente
6)	GAGGIOLI ANDREA	Consigliere	Presente
7)	BOUCHAIB KHALINE	Consigliere	Presente
8)	ANTONELLI EMANUELA	Consigliere	Presente
9)	CINOTTI ANTONELLA	Consigliere	Presente
10)	CIPOLLINI DANIELE	Consigliere	Presente
11)	SCARDIA COSIMO	Consigliere	Presente
12)	BERNABEI EMILIO	Consigliere	Presente
13)	PETRONI SABINA	Consigliere	Presente

Constatata la legalit  del numero dei componenti intervenuti, **NANNI GIUSEPPE - SINDACO**, assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la seduta, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

BERNABEI EMILIO, MAGNANI MATTEO, MACARIO LUISA.

Invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e comunicatagli ai consiglieri via mail in data .Assiste in presenza per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL, il Segretario Generale dott.ssa Piera Nasci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso,

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...".

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Tenuto conto:

- che il Comune di Alto Reno Terme è derivato dalla fusione dei preesistenti Comuni di Porretta Terme e Granaglione, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- che la legge Regionale n. 19 del 23.11.2015 all'art. 3 - comma 5 - stabilisce che: "Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Alto Reno Terme continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni.

Uditi gli interventi:

- Bernabei Emilio:

- art. 16 rateizzazioni: Agenzia Entrate prevede rate trimestrali, il regolamento prevede rate mensili più penalizzanti per i contribuenti in difficoltà;
- art. 19 deve essere a carico dell'Ente operare la compensazione senza onere del contribuente;
- art. 27 co. 11 chiede di estendere l'interpello alla conoscenza di tutti i contribuenti.
Non si prevede esplicitamenti il ravvedimento operoso.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Alto Reno Terme;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 27/05/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Con votazione palese, espressa nei modi e nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 13
Consiglieri votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Astenuti:	n. 4 (Cipollini – Bernabei – Petroni – Scardia)
Voti contrari:	n. 0

DELIBERA

- 1)** per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo "*Regolamento Generale delle entrate Comunali*" del Comune di Alto Reno Terme composto da n. 47 articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2)** di dare atto che il "*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*", ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2022**;
- 3)** di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 4)** di dare mandato al Servizio Finanziario – Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Generale delle Entrate Comunali*" contestualmente alla pubblicazione della presente;

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Copia Conforme

IL SINDACO

F.to Giuseppe Nanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2022 al 07/07/2022.

Lì, 22/06/2022

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 22/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Piera Nasci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2022

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma 4° T.U.E.L.).

b) essendo decorsi 10 gg. della data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3° T.U.E.L.).

Alto Reno Terme, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Nasci



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Lì, 19.05.2022

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

F.to Luca Cecchini

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 19.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Luca Cecchini



COMUNE DI ALTO RENO TERME

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 31 in data 30/05/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	4
Art. 2 - Regolamenti tributari specifici.....	4
Art. 3 - Limiti dei regolamenti.....	4
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
Art. 4 - Forma di gestione delle entrate	5
Art. 5 - Funzionario responsabile	5
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	5
Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione	6
Art. 8 – Agevolazioni e dilazione dei termini di versamento delle entrate.....	6
CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI.....	6
Art. 9 - Attività di controllo	6
Art. 10 - Interrelazioni tra Uffici.....	6
Art. 11 - Avvisi di accertamento.....	7
Art. 12 - Notificazione degli atti.....	7
CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI	7
Art. 13 - Riscossione ordinaria	7
Art. 14 - Riscossione coattiva	7
Art. 15 - Rimessione in termini	8
Art. 16 - Rateazione dei crediti arretrati.....	8
Art. 17 - Rimborsi.....	9
Art. 18 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.....	9
CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI.....	9
Art. 19 – Compensazione	9
CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI	10
Art. 20 - Criteri generali	10
Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia	10
Art. 22 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari	10
Art. 23 - Limiti di esenzione per rimborsi.....	11
CAPO VI - SANZIONI	11
Art. 24 - Criteri generali per la graduazione della sanzione	11
TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	12
Art. 25 - Contenzioso.....	12
Art. 26 - Reclamo e mediazione tributaria	12
CAPO I - INTERPELLO	13
Art. 27 - Istituzione del diritto di interpello	13
CAPO II - L'AUTOTUTELA	14
Art. 28 - Istituto dell'autotutela. Presupposti	14
Art. 29 - Ambito di applicazione dell'autotutela	14

Art. 30 - Limiti all'esercizio dell'autotutela	15
Art. 31 - Sospensione amministrativa degli atti	15
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16
Art. 32 - Istituto dell'accertamento con adesione	16
Art. 33 - Ambito di applicazione dell'istituto.....	16
Art. 34 - Attivazione del procedimento di definizione	17
Art. 35 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale.....	17
Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	17
Art. 37 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione	18
Art. 38 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire.....	18
Art. 39 - Procura	18
Art. 40 - Contraddittorio	18
Art. 41 - Atto di accertamento con adesione	19
Art. 42 - Modalità di versamento. Rateizzazione.....	19
Art. 43 - Perfezionamento dell'adesione	19
Art. 44 - Effetti della definizione.....	19
Art. 45 - Riduzione delle sanzioni.....	20
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 46 - Norme finali.....	20
Art. 47 - Entrata in vigore e abrogazioni	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- a) dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- b) dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le attività deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni entrata di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento della Giunta o del Consiglio.
3. In particolare, il funzionario responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi anche alla riscossione dell'entrata, tutela l'Ente in giudizio, ove possibile e ove l'Ente non ritenga opportuno difendersi con altro soggetto abilitato a farlo, nelle cause inerenti l'entrata per la quale è deputato alla gestione e dispone rimborsi. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative
4. Ai fini dell'accertamento delle entrate in bilancio, il soggetto responsabile trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune la documentazione amministrativa atta al corretto aggiornamento delle scritture contabili dell'Ente.
5. Il soggetto responsabile adotta tutti gli atti amministrativi necessari all'accertamento e all'aggiornamento dell'entrata nelle scritture contabili dell'Ente.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. Gli Ufficio competenti assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Art. 8 – Agevolazioni e dilazione dei termini di versamento delle entrate

1. In casi emergenziali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di pagamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale o regionale. La deliberazione di Giunta Comunale che dispone in via emergenziale la sospensione o il differimento dei termini dovrà essere successivamente adottata anche dal Consiglio Comunale, qualora la competenza all'individuazione delle scadenze di pagamento sia riservata a tale organo dalla Legge.
2. Agevolazioni e riduzioni possono essere disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari, salvo diverse inderogabili previsioni di legge.
3. Qualora leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 2 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni e riduzioni, esse si renderanno applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunali, fatto ugualmente salve eventuali inderogabili previsioni di legge.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9 - Attività di controllo

1. Gli uffici competenti provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di controllo devono tenere conto delle previsioni contenute nel bilancio, delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Art. 10 - Interrelazioni tra Uffici

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, accesso diretto alle banche dati e informazioni richiesti dall'Ufficio richiedente nell'esercizio dell'attività di accertamento delle entrate. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 11 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative, delle penalità e dei sovracanonici è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo del servizio postale;
- c) dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

2. In alternativa è possibile procedere alla notificazione digitale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazione attraverso l'utilizzo della "*piattaforma digitale degli atti della pubblica amministrazione*" e norma dell'art.26 del D.L. 76/2020.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 13 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
- b) in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;
- c) in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante l'accertamento esecutivo o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

2. L'ingiunzione di pagamento e tutti gli altri titoli esecutivi emessi dal Comune sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'entrata o del servizio deputato alla riscossione coattiva, se istituito, e sono esecutive di diritto.

Art. 15 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore che hanno determinato l'impossibilità da parte del Comune di mettere nelle condizioni i contribuenti di adempiere.

Art. 16 - Rateazione dei crediti arretrati

1. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.

2. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure:

Persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 2.400,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 2.400,01 a 3.200,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.200,01 a Euro 4.800,00;
- Fino a n. 30 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi da Euro 6.000,00 a Euro 12.000,00;
- Fino a n. 48 rate mensili per importo complessivi oltre ad Euro 12.000,00

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

- Fino a n. 12 rate mensili per importi complessivi fino ad Euro 3.600,00;
- Fino a n. 16 rate mensili per importi complessivi da Euro 3.600,01 a 4.800,00;
- Fino a n. 24 rate mensili per importi complessivi da Euro 4.800,01 a Euro 6.000,00;
- Fino a n. 36 rate mensili per importi complessivi superiori ad Euro 6.000,00 a Euro 12.000;
- Fino a n. 48 rate mensili per importo complessivi oltre ad Euro 12.000,00.

3. L'istanza non è ammissibile per atti presupposti qualora prima della presentazione della stessa l'Amministrazione abbia provveduto a notificare l'atto successivo.

4. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 80,00. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.

5. Per importi superiori ad Euro 30.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.

6. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a precedenti piani di rateazione concessi dall'amministrazione, salvo la facoltà, esercitabile una sola volta dal Contribuente, di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni con termini di versamento scaduti pagando contestualmente almeno 3 rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione.

7. Il soggetto richiedente la rateazione è considerato inadempiente quando non procede al pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. Dopo espresso sollecito l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. L'importo residuo non versato del piano concesso a soggetto successivamente decaduto dal beneficio della rateazione sarà riscosso coattivamente.

9. Nei casi di cui al comma 8, la garanzia prestata dovrà essere preventivamente escussa.

10. Gli importi eventualmente versati saranno imputati nel seguente ordine di priorità:

- a) Rimborso spese di produzione e notifica dell'atto;
- b) Interessi di dilazione;
- c) Sanzioni irrogate con il provvedimento rateizzato;
- d) Entrate tributarie.

11. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Responsabile dell'Entrata o del Servizio, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

12. Le rate sono determinate nel provvedimento di concessione della rateazione di cui al comma 11 e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 17 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

4. Il funzionario responsabile del tributo, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza di richieste di integrazione dei documenti il termine di interrompe e decorre nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 18 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni entrata comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 19 – Compensazione

1. Compensazione verticale: il soggetto debitore di un tributo o di un'altra tipologia di prelievo nei confronti del comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima entrata relativo agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Compensazione orizzontale: il soggetto debitore di un tributo nei confronti del comune può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi, o dalla quota dovuta dal Comune per altri crediti vantati dal contribuente, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è riferita al medesimo anno e/o ad anni precedenti.

3. Per ottenere la compensazione di cui ai commi precedenti il soggetto debitore deve presentare al Comune una dichiarazione, su apposito modello, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso eventualmente già presentata, il cui procedimento non è stato ancora concluso.

4. Nel caso in cui le somme a credito a favore del contribuente siano maggiori del debito che quest'ultimo ha nei confronti dell'Ente, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. A seguito di verifica d'ufficio, il Comune può proporre la compensazione di cui al comma 1, in luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato.

6. Nel caso in cui l'Ente, prima di procedere al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo per un importo superiore ad Euro 1.000,00, ravvisi una situazione di credito nei confronti del destinatario del pagamento derivanti da atti o provvedimenti definitivi procede d'Ufficio all'attivazione della compensazione legale ex art. 1243, del Codice Civile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte. L'attivazione della compensazione legale è comunque possibile anche in caso di pagamenti di importo inferiore alla soglia di cui al precedente periodo. Qualora la situazione creditoria sia derivante da atti o da posizioni non definitive, l'Ente sospende il pagamento e procede alla notifica dell'atto di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali relativi alle posizioni non definitive. Nel caso in cui la controparte proceda *medio tempore* al versamento integrale di quanto dovuto o autorizzi la compensazione anche in pendenza di posizioni non definitive l'Ufficio competente è autorizzato a procedere al pagamento per l'eventuale differenza dovuta alla controparte. Per le finalità del controllo di cui al presente comma non rappresentano situazioni debitorie rilevanti gli importi relativi a tributi o canoni periodici non saldati al momento della verifica ma che si riferiscono all'anno solare in corso.

7. Il Funzionario responsabile provvederà a verificare i presupposti ed accogliere o rifiutare la richiesta di compensazione presentata.

CAPO V - LIMITI DI ESEZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi delle entrate comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a € 6,00 salvo quanto disposto diversamente dalle specifiche discipline regolamentari.

2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 22 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.

2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, si procede all'accertamento e alla riscossione dell'intero ammontare dovuto, anche nel caso in cui il debito per ciascun anno d'imposta sia inferiore al limite di cui al comma 1.

3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare dovuto.

Art. 23 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai limiti previsti per l'emissione degli atti di accertamento di cui all'art. 22.

2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 24 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997, che stabilisce i criteri che devono essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari al 100% dell'imposta o tassa dovuta, in caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia e mancato o parziale pagamento;
 - b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari a euro 51, in caso di omessa presentazione della dichiarazione/denuncia con versamento regolarmente effettuata;
 - c) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari al 50% dell'imposta o tassa dovuta, in caso di infedele presentazione della dichiarazione/denuncia e mancato o parziale pagamento;
 - d) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, pari a euro 50, in caso di errori che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta (es. errori formali presenti nella denuncia).

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 25 - Contenzioso

1. Spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'ente. Su proposta del funzionario responsabile il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc. Per l'adozione di atti deflattivi del contenzioso, per la conclusione di procedure di mediazione o conciliazione di valore superiore ad Euro 15.000,00 il funzionario responsabile del tributo deve essere autorizzato alla conclusione della procedura con provvedimento di Giunta Comunale.
2. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.
4. Per le controversie diverse da quelle tributarie il Comune valuta preliminarmente, ove possibile, la difesa diretta mediante l'assistenza dei funzionari responsabili, qualora non possibile o non opportuno affidando la difesa a difensore abilitato quando è necessario o quando lo ritenga opportuno.

Art. 26 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la controversia abbia un valore non superiore ad **euro 50.000,00**. Nel caso di reclamo cumulativo avverso più atti di accertamento ovvero nel caso di ricorso collettivo avverso più atti notificati a soggetti diversi, il valore è calcolato con riferimento ad ogni singolo atto.
2. Vista la struttura organizzativa dell'Ente, la competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è, in via generale, il campo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
3. A seguito di presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente procede all'analisi della proposta, accertandosi che vi siano tutti i requisiti previsti dalla legge per la sua trattazione, concludendo il procedimento con la proposizione di una proposta, ove possibile, o con un diniego espresso. L'Ufficio privilegia l'esperimento del contraddittorio e la sottoscrizione della proposta con modalità digitali, quando non è possibile o non lo ritiene opportuno convoca il contribuente e procedere alla sottoscrizione delle proposte e degli atti di mediazione con modalità analogiche. L'invito al contraddittorio può essere fatto anche telefonicamente o con invito a mezzo posta elettronica, anche non certificata.
4. L'istanza di reclamo/mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:
 - a) di valore superiore a cinquantamila euro;
 - b) di valore indeterminabile;
 - c) riguardanti atti non impugnabili;
5. Accertata l'ammissibilità dell'istanza e verificata l'impossibilità di procedere a un annullamento dell'atto impugnato, l'Ufficio valuta attentamente, anche in assenza di proposta formulata dal contribuente, la sussistenza dei seguenti presupposti per la mediazione, individuati dal comma 8 dell'articolo 17- bis:
 - a) incertezza delle questioni controverse;
 - b) grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. In caso di sottoscrizione dell'atto di mediazione, si applica la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del d.Lgs. n. 546/1992, qualora la riduzione delle sanzioni in fase contenziosa non sia più conveniente delle riduzioni che spettano al contribuente nella fase amministrativa.

CAPO I - INTERPELLO

Art. 27 - Istituzione del diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali. Affinché sia valevole ai fini del presente Istituto, l'istanza deve essere relativa a caso concreto e personale e deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, intendendosi prima dell'adempimento fiscale o comunque prima di dare applicazione alla norma oggetto di interpello.
2. La proposizione dell'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non incide pertanto sulla decorrenza dei termini di decadenza, così come non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Ammessi a proporre interpello sono, oltre il contribuente, i soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (tipicamente sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento dei tributi).
4. L'appello, redatto in carta libera, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune - che ne rilascerà ricevuta – ovvero dovrà essere spedito in plico, senza busta – raccomandato con avviso di ricevimento, oppure trasmesso a mezzo posta certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente.
5. A pena di inammissibilità, l'istanza dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante;
 - b) la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale, nonché le condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie allo stesso applicabili, ossia gli aspetti che coinvolgono la definizione dell'obbligazione tributaria del contribuente istante;
 - c) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa, sul piano giuridico, che il contribuente intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del detto rappresentante; la mancata sottoscrizione si intende sanata qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto gestore.
6. All'istanza medesima è allegata copia della documentazione, non in possesso del ricevente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
7. Non ricorrono obiettive condizioni di incertezza qualora il Comune, secondo rispettiva competenza, abbiano compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie del tutto simili a quella prospettata dal contribuente mediante deliberazioni, circolari od un qualsiasi altro documento debitamente pubblicato. Il ricevente l'istanza provvederà comunque a comunicare al contribuente, nei modi di cui in prosieguo, l'inammissibilità dell'istanza con indicazione del documento contenente la soluzione interpretativa richiesta.
8. La risposta del soggetto gestore, scritta e motivata a cura del Responsabile del Tributo cui attiene, sarà notificata presso il recapito indicato dall'interessato entro massimo 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'Ente interessato, ovvero dalla data in cui l'istanza, carente di sottoscrizione, sia stata regolarizzata.
9. L'Ufficio competente potrà richiedere al proponente, una sola volta, di integrare la documentazione fornita ed, ove necessario, di visionare l'originale, non posseduto, dei documenti inviati.
10. Qualora l'istanza sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, potrà essere fornita risposta collettiva mediante Circolare o risposta generale pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. L'Ufficio competente porterà comunque a conoscenza del contribuente, nei modi anzidetti, gli estremi di tale documento.
11. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti dei contribuenti istanti, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, tale efficacia si estenderà peraltro ai

comportamenti successivi del medesimo, che siano riconducibili alla stessa fattispecie, qualora nel frattempo non intervenuta tempestiva diversa soluzione interpretativa.

12. Qualora la risposta dell'Ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente nel termine prescritto, si intenderà che esso concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato.

13. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono pertanto nulli gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dall'Ufficio ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

14. Qualora l'Ufficio competente fornisca oltre il termine stabilito, per sua colpa, risposta difforme dall'interpretazione prospettata dal contribuente, ovvero, successivamente all'aver fornito risposta muti l'avviso interpretativo, non potranno essere assunte iniziative in via di autotutela che configurino danno per il contribuente. Pertanto:

- a) qualora il contribuente abbia a tale epoca già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso, niente potrà essere preteso; soltanto in futuro, dovendo nuovamente dare esecuzione a tale norma, il contribuente sarà tenuto a conformarsi al parere successivo;
- b) qualora il contribuente non vi abbia invece ancora dato applicazione sarà tenuto a conformarsi alla nuova interpretazione, corrispondendo eventuali maggiori somme che siano dovute a titolo di tributo principale e per interessi, in dipendenza della rettifica interpretativa, ma non potrà essere assoggettato a sanzioni.

15. Qualora l'Ufficio competente ravvisi che l'interpretazione della questione oggetto di interpello esuli dalle proprie competenze, rendendosi necessaria un'interpretazione autentica del Consiglio del Comune, in quanto titolare della potestà regolamentare in materia, ovvero ministeriale, attenendo la questione all'ordinamento generale dell'entrata per quanto di residua competenza governativa, si attiverà con tutta urgenza formulando all'ente proposta deliberativa nell'un caso, rivolgendo interpello formale alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate facente capo al Mef, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al comma 9 è di 150 giorni.

16. Le risposte che l'Ufficio medesimo ravvisi essere di interesse generale, private dei riferimenti specifici, saranno pubblicate sul sito internet del Comune.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 28 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 29 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.
2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

4. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
5. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.
6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Nel caso esso discenda da istanza di parte il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adottato entro 180 giorni dalla presentazione. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere. In caso di decorso del termine opera l'istituto del silenzio assenso.
7. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al rappresentante legale per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
8. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 30 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - a) per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - b) per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 31 - Sospensione amministrativa degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere in via amministrativa gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati. Detta sospensione non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.
2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
 - b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l'importo di € 10.000,00, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.

4. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

5. Il comune rimborsa integralmente il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l'atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l'obbligo della garanzia.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 32 - Istituto dell'accertamento con adesione

1 Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i., ad eccezione dell'art. 5-ter, e delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 33 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso

Art. 34 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 35 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - a) il tributo;
 - b) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - e) il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 37 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 33, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 38 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 39 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 40 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 41 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione;
- e) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 42 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 43 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 44 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 43, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- a) definizione riguardante accertamenti parziali;
- b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 45 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

3. In caso di mancato pagamento delle rate concesse come modalità di versamento di quanto dovuto per accertamento con adesione, il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art.16, comma 7 del presente regolamento, con applicazione di quanto previsto dall'art. 8, del D.Lgs. n. 218/1997 e dall'art. 15-ter, del D.P.R. n. 602/1973.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- a) la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- b) il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- c) il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- d) i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- e) ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 47 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. A partire da tale data di cui al comma precedente sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento adottate dai Comuni partecipanti alla fusione e dal Comune di Alto Reno Terme.